



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”*;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con il quale, in considerazione del reiterarsi degli eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse, sono stati disposti nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;

VISTO, in particolare, l’articolo 38 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante rimodulazione delle funzioni commissariali, il quale al comma 1 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

VISTO, altresì, il comma 2, dell’articolo 38 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che prevede che al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dallo stesso decreto n. 109 del 2018, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

VISTO, inoltre, il comma 3, del medesimo articolo 38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, secondo cui con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario, determinato nei limiti di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, cui si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

VISTO l’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, con il quale si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari è composto da una parte fissa, che non può superare i 50 mila euro



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

annui, e da una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico, che non può superare i 50 mila euro annui;

VISTO il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020 con il quale, l'avv. Giovanni Legnini è stato nominato, fino al 31 dicembre 2020, Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in particolare, l'articolo 57, comma 1, che proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

VISTO l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, secondo cui, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stato da ultimo prorogato, in virtù del già menzionato articolo 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, fino al 31 dicembre 2021, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2020. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinuncia degli interessati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2020, con il quale l'incarico di Commissario straordinario conferito all'avv. Giovanni Legnini è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021;

VISTA la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il biennio 2022-2024*", e in particolare l'articolo 1, comma 450 con il quale si prevede che "*...all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: <<31 dicembre 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre*



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

2022>> e le parole: <<per l'anno 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'anno 2021>>. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l'anno 2022”;

CONSIDERATA la necessità, alla luce della citata proroga di proseguire le attività connesse con il programma di ricostruzione *post* terremoto, tenuto anche conto del tempo trascorso dal verificarsi del tragico evento e dell'improrogabile esigenza di garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati;

RAVVISATA l'opportunità di prorogare l'avv. Giovanni Legnini nelle funzioni di Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 con le quali il l'avv. Giovanni Legnini dichiara l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità a ricoprire l'incarico, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, all'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;

VISTO l'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013 e successive modifiche, recante modalità applicative degli obblighi di trasparenza in Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che prevede, tra l'altro, che i Commissari straordinari del Governo delegati per esigenze straordinarie ai sensi di leggi speciali svolgono direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza salvo quanto disposto dalle Amministrazioni competenti alla proposta di adozione del relativo provvedimento di nomina;

DECRETA

Art. 1

1. L'incarico dell'avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020 Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e prorogato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2022.

Art. 2

1. Il compenso spettante al Commissario straordinario è determinato, nei limiti stabiliti dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nell'importo di euro 50 mila annui lordi, a



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

titolo di parte fissa e nell'importo di ulteriori euro 50 mila annui lordi a titolo di parte variabile. La parte fissa del compenso dovrà essere liquidata mensilmente. La parte variabile dovrà essere liquidata in un'unica soluzione, alla scadenza del mandato, in quanto subordinata alla valutazione dell'autorità politica, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2. La relativa spesa graverà sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Il presente decreto è sottoposto ai competenti organi di controllo.

Roma 10 GEN. 2022

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(W)